



PROVINCIA DI PISA

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 31/05/2023

INDICE

ART. 1	OGGETTO DEL RGOLAMENTO.....	3
ART. 2	ISTITUZIONE DELLA TARI	3
ART. 3	GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	3
ART. 4	PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	5
ART. 5	GESTIONE DEL SERVIZIO	6
ART. 6	SOGGETTI PASSIVI	6
ART. 7	DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA.....	7
ART. 8	MODALITA' DI COMPUTO DELLE SUPERFICI.....	8
ART. 9	AFFRANCAMENTO DAL SERVIZIO PUBBLICO PER AVVIO AL RICICLO.....	9
ART. 10	FORNITURA DELLE DOTAZIONI PER LA MISURAZIONE DELLA TARI	11
ART. 11	UTENZE DOMESTICHE	12
ART. 12	UTENZE NON DOMESTICHE	13
ART. 13	TRIBUTO PROVINCIALE.....	14
ART. 14	DICHIARAZIONE DI INIZIO VARIAZIONE E CESSAZIONE TARI	14
ART. 15	TASSA GIORNALIERA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI	17
ART. 16	RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE.....	18
ART. 17	AGEVOLAZIONI.....	19
ART. 18	RISCOSSIONE	23
ART. 19	RATEAZIONE DEI PAGAMENTI	24
ART. 20	FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	25
ART. 21	CONTROLLI	25
ART. 22	ACCERTAMENTI.....	26
ART. 23	CONTENZIOSO.....	27
ART. 24	SANZIONI E INTERESSI.....	27
ART. 25	- RISCOSSIONE COATTIVA.....	27
ART. 26	RIMBORSI	28
ART. 27	DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA.....	28
ALLEGATO N. 1.....		30
ALLEGATO N. 2.....		33

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D. Lgs. del 15/12/1997 n. 446, disciplina l'applicazione nel territorio comunale della tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI, anche per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel territorio Comunale, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani domestici e non domestici avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa da parte del Comune ai sensi della normativa vigente.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2
ISTITUZIONE DELLA TARI

1. A decorrere dal 1° Gennaio 2014 è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui Rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani dei rifiuti urbani domestici e non domestici avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dall'Ente.
2. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1, commi 641 – 668 della L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs 3 Aprile 2006 n.152, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/199 e dal presente Regolamento.

ART. 3
GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani domestici e non domestici e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di

apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti precedenti.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis*, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- i) i veicoli fuori uso

ART. 4

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani domestici e non domestici.
2. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Inoltre sono escluse dalla tassazione:
 - a. le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c. le superfici destinate esclusivamente e permanentemente a luogo di culto limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
 - d. le superfici destinate a istituzioni scolastiche statali per le quali si applica l'art. 33-bis del D. L. 31.12.2007n. 248 come convertito con L. 28.2.2008 n. 31;
 - e. le superfici ove si esercitano le funzioni e servizi propri dell'amministrazione comunale;
 - f. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - g. gli spazi adibiti a ricovero di animali e adatti all'allevamento degli stessi e le legnaie;
 - h. le aree adibite esclusivamente al transito e alla sosta gratuita dei veicoli;
 - i. le unità immobiliari in ristrutturazione o dichiarate inagibili a seguito apposita istanza del contribuente.

Il Comune effettua i controlli necessari per verificare la sussistenza delle condizioni di fatto dichiarate dal contribuente. La non assoggettabilità a tassazione decorre dal mese successivo a quello di ricezione dell'istanza da parte dell'Ente. Il contribuente è obbligato a comunicare al Comune il superamento della condizione di fatto entro 60 giorni dal loro verificarsi. Nel caso in cui la ristrutturazione o l'inagibilità riguardi l'unità immobiliare ove il contribuente ha fissato la residenza anagrafica, questi è obbligato a dichiarare ove è domiciliato, detto immobile sarà soggetto al pagamento della tassa.

3. Per gli impianti di distribuzione dei carburanti - ferma restando l'applicabilità delle regole ordinarie per la tassazione delle superfici coperte presenti nell'utenza in questione, quali uffici o altri locali di vendita - è determinata quale superficie soggetta a tassazione, per quanto concerne le aree di rifornimento e le altre superfici scoperte, la superficie convenzionale di mq 20 per ciascuna pompa di erogazione.

ART. 5
GESTIONE DEL SERVIZIO

1. L'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti è gestita nel rispetto delle disposizioni nazionali e di settore.
2. Il servizio di cui al comma precedente è erogato tenendo conto degli *standard* qualitativi previsti da Arera e dall'Ente Territorialmente Competente Ato Toscana Costa.
3. La Carta della qualità dei servizi è il documento, redatto in conformità alla normativa vigente, in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
4. La Carta della qualità dei servizi vigente, conforme allo schema regolatorio adottato da Ato Toscana Costa, è disponibile sul portale *web* dell'Ente nella sezione dedicata alla trasparenza dei servizi.
5. Una copia della Carta della qualità dei servizi vigente è conservata fisicamente presso lo Sportello del Cittadino ed è liberamente accessibile per la consultazione in loco da parte degli utenti.

ART. 6
SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali od aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani domestici e non domestici. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di utilizzo temporaneo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas telefonia o informatica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli Enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare alle pubbliche autorità.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Soggetto attivo della tassa è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa.

ART. 7 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 1 dell'art.4. La gestione dei rifiuti, attività "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al contratto di servizio stipulato con il gestore.
3. La tariffa è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
4. La quota della tassa destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del Decreto Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36.
5. Sulla base delle indicazioni fornite dal Comune e dal soggetto gestore, l'Ente territorialmente competente (Ato Toscana Costa) approva il Piano Finanziario, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti. La determinazione della tariffa avviene sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
6. Il Consiglio Comunale, prende atto del Piano Finanziario approvato dall'Ente territorialmente competente, delibera le tariffe in conformità al suddetto Piano a valere per l'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.
7. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
8. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani domestici e non domestici.

ART. 8
MODALITA' DI COMPUTO DELLE SUPERFICI

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
2. In via transitoria, così come disposto dal comma 645 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, in attesa dell'emanazione di apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta completa attuazione delle procedure di interscambio dei dati relativi alle superfici delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate
3. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione della tassa è pari a quella calpestabile.
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI, ai sensi del comma 649 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013 n.147 e smi., non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
 - 1) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, ed escludendo i balconi e le terrazze;
 - 2) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa delle utenze non domestiche è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;
 - 3) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato;
 - 4) per i locali o le aree ove si svolgono attività produttive, commerciali o di servizi, e nei quali si producono anche rifiuti speciali non assimilati o pericolosi, al cui smaltimento il produttore provvede direttamente, e per i quali sia difficoltoso individuare con precisione quelli ove si producano esclusivamente rifiuti speciali o pericolosi, si presume che la superficie, ai fini dell'applicazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, sia determinata in modo forfettario. La misura della superficie per ciascuna delle sotto elencate attività è definita in misura percentuale rispetto alla superficie calpestabile:

- 1) Officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto 50%
- 2) Officine di carpenteria metallica e prefabbricati in genere 70%
- 3) Tipografie artigiane 60%
- 4) Autocarrozzerie 50%
- 5) Produzione di Ceramiche 70%
- 6) Decorazione, molatura vetro 70%
- 7) Falegnamerie 70%
- 8) Laboratori di analisi, di odontotecnico e di veterinario 70%
- 9) Gommisti 70%
- 10) Calzaturifici 70%
- 11) Galvanotecnica e verniciature 70%
- 12) Lavanderie 70%
- 13) Locali dell'industria chimica per la produzione di beni e prodotti 70%
- 14) Locali dell'industria tessile 70%
- 15) Ospedali, Case di cura e di riposo 70%
- 16) Cantine e frantoi con carattere industriale 70%
- 17) Laboratori fotografici 70%
- 18) Florovivaismo 70%

L'utente deve produrre idonea documentazione comprovante lo smaltimento a termini di legge dei rifiuti speciali o pericolosi. La documentazione deve essere prodotta all'atto della dichiarazione di cui all'art.14 del presente regolamento, oppure all'atto della richiesta di applicazione del presente articolo. La riduzione prevista sulla parte di superficie dove si producono rifiuti speciali verrà applicata a partire dal mese successivo. In fase di prima applicazione della tassa, sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della Tari; l'Ufficio competente può, tuttavia, richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione della tassa purchè le stesse non siano già in possesso del Comune ovvero lo stesso possa reperirle agevolmente.

- 5) Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo criteri stabiliti dal Regolamento di cui al D.P.R. 23/03/1998 n. 138.

ART. 9

AFFRANCAMENTO DAL SERVIZIO PUBBLICO PER AVVIO AL RICICLO

1. Ai sensi degli art. 198 e 238 del D.Lgs. 152/2006, come modificati ed integrati dal D. Lgs.

116/2020, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 30 del D.L. 41/2021 convertito con modificazioni dalla L. 69/2021 e dell'art. 1 dalla L.R. 14/2021, la facoltà delle utenze non domestiche di cui al precedente comma deve essere comunicata al Comune e al gestore del servizio pubblico del ciclo dei rifiuti, a pena di irricevibilità, entro il 30 giugno di ogni anno, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo, indicando i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice dell'Elenco europeo dei rifiuti (EER) e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente. Alla comunicazione deve inoltre essere allegato l'accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti urbani. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza dall'anno successivo.
3. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini ivi indicati, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti.
4. L'opzione a favore del soggetto privato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti urbani ha effetto per un periodo non inferiore a due anni.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione effettuata ai sensi dell'articolo 198, comma 2 bis, del D. lgs 152/2006, provvedono a farne richiesta entro il 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, al Comune e al gestore del servizio del ciclo dei rifiuti. Il gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro trenta giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso il termine di trenta giorni, in assenza di comunicazioni del gestore, l'istanza si intende accolta.
6. Entro il 1° febbraio di ciascun anno il legale rappresentante dell'utenza non domestica comunica al Comune e al gestore del servizio pubblico del ciclo dei rifiuti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente, distinti per codice EER e per impianto di destinazione, con l'indicazione del soggetto che ha effettuato la raccolta e dell'operazione di recupero a cui tali rifiuti sono destinati, dando specifica evidenza dei rifiuti avviati a riciclo o recupero della materia.
7. Le utenze non domestiche che si avvalgono della facoltà disciplinata dal presente articolo, sono escluse dalla corresponsione della quota variabile della tariffa. In caso di mancata presentazione della comunicazione di cui al comma precedente entro i termini ivi indicati, il Comune provvederà a recuperare la quota variabile, unitamente agli interessi per ritardato pagamento,

nell'annualità successiva a quella per la quale era stata presentata la prescritta comunicazione.

ART. 10

FORNITURA DELLE DOTAZIONI PER LA MISURAZIONE DELLA TARI

1. A tutte le utenze domestiche che risultano in regola con gli obblighi dichiarativi e di versamento della Tassa Rifiuti (TARI), così come meglio dettagliato all'interno del successivo comma 3, viene consegnato il cd. "*kit rifiuti*" composto da:
 - una fornitura annuale destinata alla raccolta della carta e dell'organico nella misura di seguito indicata, l'indicazione nel Piano Annuale delle Attività Comunali (PAAC) di diversa fornitura non comporta obbligo di modifica al presente regolamento:
 - n. 25 sacchi per la raccolta della carta;
 - n. 100 sacchi per la raccolta dell'organico;
 - fornitura, nella quantità richiesta, in gruppi minimi secondo quanto fornito dal gestore del ciclo integrato dei rifiuti, di sacchi contenenti "*tag*" personalizzato destinati alla raccolta del rifiuto indifferenziato e del multimateriale, in fase di prima attuazione della TARI puntuale sono fornite le seguenti quantità:
 - n. 30 sacchi di colore verde con volume di 35 litri con "*tag*" personalizzato per la raccolta dell'indifferenziato;
 - n. 60 sacchi trasparenti da 80 litri con "*tag*" personalizzato per la raccolta del multimateriale;
 - Le utenze domestiche che necessitano della raccolta dei pannoloni dovranno compilare apposito modulo per l'attivazione del servizio. Alle suddette utenze saranno consegnati n. 120 sacchi da utilizzare per i pannoloni.
2. Alle utenze non domestiche classificate nelle categorie Tari 11 (Uffici, Agenzie), 12 (Banche, istituti di credito e studi professionali) e 13 (Negozzi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenti e altri beni durevoli) che risultano in regola con gli obblighi dichiarativi e di versamento della Tassa Rifiuti (TARI), così come meglio dettagliato all'interno del successivo comma 3, viene consegnato il cd. "*kit rifiuti*" il quale è composto secondo le quantità richieste dal contribuente in gruppi minimi secondo quanto fornito dal gestore del ciclo integrato dei rifiuti, di sacchi contenenti "*tag*" personalizzato destinati alla raccolta del rifiuto indifferenziato e del multimateriale, in fase di prima attuazione della Tari puntuale sono fornite le seguenti quantità,
 - n. 30 sacchi di colore verde da 35 litri con "*tag*" personalizzato per la raccolta dell'indifferenziato;
 - n. 60 sacchi trasparenti da 80 litri con "*tag*" personalizzato per la raccolta del multimateriale;

- n. 60 sacchi trasparenti da 120 litri per la raccolta della carta.

Tutte le altre categorie delle utenze non domestiche, salvo che in accordo con il competente ufficio comunale ed il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti, ai fini di una più rispondente fornitura alle esigenze del contribuente, non sia determinato di fornire un “kit rifiuti” analogo a quanto sopra descritto riceveranno i cd. “*cassonetti di raccolta*”, con dimensione volumetrica predeterminata, per quelli adibiti allo smaltimento del multimateriale e dell’indifferenziato.

3. I cd. “*kit rifiuti*”, con eccezione di quelli a fornitura annuale, di cui ai precedenti commi 1 e 2 potranno essere nuovamente richiesti dalle utenze ad esaurimento di ciascuna fornitura. La consegna del “*kit*” all’utente, ivi comprese quelle successive alla prima fornitura, è vincolata al rispetto della regolarità dei versamenti del contribuente ai fini Tari all’anno precedente a quello di riferimento. La regolarità dei versamenti dell’utente si ottiene con il rispetto congiunto delle seguenti condizioni:

- a) tutti gli immobili in cui è presente il presupposto impositivo della Tari (vedasi precedente art. 4) devono essere dichiarati dall’utente ai fini della tassazione. A tal fine, l’utente deve aver adempiuto agli obblighi dichiarativi di cui al successivo art. 11;
- b) l’utente ha adempiuto all’obbligo di pagamento degli avvisi di pagamento Tari emessi dall’Ente, anche se successivamente confluiti in successivi atti di riscossione accertativa o coattiva, fino all’annualità precedente a quella in cui viene richiesto il “*kit*”. In caso di pagamenti rateali in essere, l’utente deve essere in regola con i pagamenti delle rate scadenti entro la fine dell’anno precedente a quello di riferimento.

In caso di mancato rispetto della condizione di cui al precedente punto b), l’utente può richiedere il pagamento rateale della propria posizione debitoria, ai sensi di quanto previsto dal vigente Regolamento Generale delle Entrate. La consegna del “*kit*” avrà luogo successivamente al pagamento della prima rata del piano. In caso di mancato rispetto del pagamento rateale si applicano le disposizioni contenute all’interno del Regolamento Generale delle Entrate.

ART. 11 UTENZE DOMESTICHE

1. Per “utenza domestica” si intende l’utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata in via prioritaria a carico dell’intestatario maggiorenne del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l’occupante i locali sia ivi residente, o, negli altri casi, a carico del maggiorenne che ha comunque a disposizione i locali.
3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici.

4. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà e che sono tenuti a denunciare al soggetto gestore lo stato di fatto di convivenza di più nuclei familiari.
5. Per le utenze domestiche tenute a disposizione è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella dichiarazione di cui all'art. 14. In mancanza del numero di occupanti dichiarato dall'utente si assume il nucleo di due, salva la possibilità dell'ufficio tributi di accertare il diverso numero di occupanti.
6. Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente di adattamento K_a , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.
7. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto indifferenziato e alla quantità di rifiuti rientrante della frazione "*multimateriale*" prodotto da ciascun utenza.
8. Ciascuna utenza domestica corrisponde la quota variabile in proporzione alla volumetria dei sacchi per la raccolta del rifiuto indifferenziato e della frazione multimateriale consegnata nell'anno. La quota variabile non può essere comunque inferiore a quanto determinato in base alla volumetria minima individuata all'interno dell'Allegato n. 1 al presente regolamento. La volumetria dei *kit* per la raccolta è determinata all'interno dell'Allegato n. 1 al presente regolamento.
9. Il livello minimo di conferimento per ciascuna tipologia di utenza domestica è determinato annualmente all'interno della delibera tariffaria. In caso di mancata deliberazione si applica il livello minimo di conferimento dell'anno precedente.

ART. 12

UTENZE NON DOMESTICHE

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base del D.P.R. n. 158/1999.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa i locali e le aree delle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

3. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.
4. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto indifferenziato e alla quantità di rifiuti rientrante della frazione "*multimateriale*" prodotto da ciascuna utenza.
5. Ciascuna utenza non domestica corrisponde la quota variabile in proporzione alla volumetria dei sacchi/cassonetti per la raccolta del rifiuto indifferenziato e della frazione multimateriale consegnata nell'anno. La quota variabile non può essere comunque inferiore a quanto determinato in base alla volumetria minima individuata all'interno dell'Allegato n. 2 al presente regolamento. La volumetria dei kit per la raccolta è determinata all'interno dell'Allegato n. 2 al presente regolamento.
6. Il livello minimo di conferimento per ciascuna tipologia di utenza non domestica è determinato annualmente all'interno della delibera tariffaria. In caso di mancata deliberazione si applica il livello minimo di conferimento dell'anno precedente.

ART. 13

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai sensi del comma 666 dell'art1 della Legge 147 del 27/12/2013, sulla tassa sui rifiuti (TARI) si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tassa, ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, sull'importo del tributo.
3. Il Tributo Provinciale è applicato dal Comune in conformità con quanto disposto dall'art. 38-*bis*, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, nonché dal Decreto MEF 1° luglio 2020 e dal Decreto Direttoriale MEF 21 ottobre 2020.

ART. 14

DICHIARAZIONE DI INIZIO VARIAZIONE E CESSAZIONE TARI

1. Ai fini della dichiarazione della TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla Tarsu -Tares. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte devono presentare apposita dichiarazione al Comune, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati, entro 90 giorni:

- a) dall'inizio dell'occupazione, detenzione o possesso;
- b) dalla variazione sull'immobile o dalle condizioni soggettive;
- c) dalla cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centro commerciale integrato è l'amministratore, o comunque il soggetto che gestisce i servizi comuni, ad ottemperare all'obbligo di dichiarazione, e lo stesso è responsabile del versamento della tassa, ferma rimanendo la responsabilità solidale dei multiproprietari e dei possessori o detentori dei locali che costituiscono il centro commerciale integrato. La dichiarazione vale anche quale richiesta di attivazione del servizio.

2. La dichiarazione per le utenze domestiche deve contenere:

- a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
- b) il codice fiscale;
- c) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- d) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: indirizzo incluso il numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- e) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione.);
- f) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate (foglio, particella, tipo particella, subalterno), nonché le relative superfici calpestabili;
- g) il numero degli occupanti l'immobile nel caso in cui in esso non vi siano soggetti che vi hanno fissato la residenza, oppure le generalità dei componenti i nuclei familiari nel caso in cui due o più nuclei familiari vi abbiano fissato la residenza. Il Comune, acquisite dall'ufficio anagrafe le variazioni dei nuclei familiari, provvede ad aggiornare il numero dei componenti nella banca dati per la determinazione della tariffa;
- h) l'indicazione se trattasi di più nuclei coabitanti;
- i) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree e le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto dal quale è stato ricevuto l'immobile;
- j) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;
- k) in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree, le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto cui è stato rilasciato l'immobile, nonché il nuovo indirizzo presso il quale ricevere eventuali comunicazioni;
- l) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

3. La dichiarazione per le utenze non domestiche deve contenere:
- a) la ragione sociale, la sede o il domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che hanno la rappresentanza;
 - b) il codice fiscale e la partita IVA;
 - c) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - d) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: indirizzo incluso il numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
 - e) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
 - f) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate (foglio, particella, tipo particella, subalterno), nonché le relative superfici calpestabili specificando per ciascuna di esse l'attività che vi è svolta;
 - g) il tipo di attività svolta e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
 - h) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree e le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto dal quale è stato ricevuto l'immobile;
 - i) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;
 - j) in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree, le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto cui è stato rilasciato l'immobile, nonché il nuovo indirizzo presso il quale ricevere eventuali comunicazioni;
 - k) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro 90 giorni dalla variazione medesima.

4. La decorrenza della tariffa per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal mese successivo a quello in cui si è verificato il relativo evento. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, ad eccezione di agevolazioni ed esenzioni.
5. La cessazione in corso di anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggette alla Tari, se non tempestivamente denunciata, oppure se la denuncia è omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione della tassa a decorrere dal mese successivo alla presentazione della

tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal mese successivo dell'accertata cessazione da parte dell'Ufficio Tributi.

6. In caso di omessa presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuto per le annualità successive ove l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione tardiva, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
7. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 1, lettere b) e c).
8. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata con le seguenti modalità:
 - a. direttamente presso gli uffici comunali;
 - b. a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso fa fede la data di apposizione del timbro postale sul plico;
 - c. a mezzo posta elettronica all'indirizzo mail del competente ufficio reperibile sul sito web dell'Ente. In tal caso fa fede la data di ricezione del messaggio di posta elettronica;
 - d. a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo istituzionale dell'Ente. In tal caso fa fede la data della ricevuta di consegna;
 - e. a mezzo posta ordinaria. In tal caso fa fede la data di ricezione del plico.
 - f. Tramite compilazione on-line di apposito form messo a disposizione sul sito istituzionale dell'ente. In tal caso fa fede la data di invio.

ART. 15

TASSA GIORNALIERA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. E' istituita la tassa giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae, anche in modo discontinuo, per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista dal D.P.R. n. 158/1999.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per per il Canone Unico Patrimoniale di cui all'art. 1, commi 816, e ss, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

ART. 16

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20% della quota fissa;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, fermo restando quanto disposto dalla legge per gli iscritti AIRE: riduzione del 20% della quota fissa;
 - c) Biocomposter. Utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante l'utilizzo del biocomposter: riduzione del 20 % della quota fissa e variabile.
2. Le riduzioni di cui alle lett. da a) b) c) decorrono dall'anno d'imposta in corso alla presentazione di apposita istanza, se presentata entro il 28 febbraio, mentre cessano di avere effetti dall'anno successivo alla dichiarazione del venir meno dei requisiti previsti.
3. La riduzione di cui alla lett. c) è riconosciuta dall'anno successivo a quello in cui è stato consegnato il biocomposter, ed è revocata dietro attestazione rilasciata dal soggetto preposto all'attività di controllo del mancato o non corretto utilizzo del biocomposter. La percentuale di riduzione è cumulabile con le altre riduzioni previste nel regolamento fino ad importo massimo del 40% della quota fissa e di quella variabile. L'Utente interessato a beneficiare della riduzione derivante dall'utilizzo del Biocomposter, in fase di prima richiesta, dovrà produrre apposita istanza entro il 28 febbraio.
4. Per le utenze domestiche e non domestiche che conferiscono i rifiuti ai centri di raccolta comunali è riconosciuto un "bonus" da erogare sulla tassa dovuta per l'anno successivo a quello in cui è avvenuto il conferimento differenziato, in funzione della qualità e quantità dei rifiuti conferiti. Ai fini della determinazione del "bonus", la tipologia dei rifiuti come pure la percentuale dell'incentivo da applicare per ogni singola utenza, saranno quelli stabiliti annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.
5. Le utenze servite dal servizio di raccolta domiciliare tramite il cd. "*punto di prossimità*", distante almeno 500 metri dal resede di proprietà, beneficiano di una riduzione del 40% della parte fissa della tariffa. La riduzione decorre dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza.
6. Riduzioni per utenze non domestiche. Per le utenze non domestiche, i locali e le aree scoperte pubbliche e private operative, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata

dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, si applica la tariffa della categoria corrispondente. Sul totale della quota fissa della tariffa verrà applicato un coefficiente di riduzione pari al 20%.

7. Avvio al recupero. La tariffa è ridotta, attraverso l'abbattimento della quota variabile, di una percentuale del 10% per le utenze non domestiche che dimostrino di avere continuativamente nel corso dell'anno avviato a recupero rifiuti assimilati agli urbani in modo differenziato, mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero. Il produttore unitamente all'istanza di riduzione deve presentare il modello unico di denuncia (M.U.D.) per l'anno di riferimento nonché il contratto stipulato con la società che effettua il recupero ed i formulari di identificazione dei rifiuti. La riduzione sopra indicata compete su istanza dell'interessato a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello della richiesta.

ART. 17 AGEVOLAZIONI

1. Il Comune al fine di perseguire una politica sociale intesa ad aiutare le fasce di popolazione con minore capacità economica e/o particolari situazioni di difficoltà, introduce una riduzione della tariffa nella parte fissa e nella parte variabile;
2. Riduzione nella parte fissa e nella parte variabile nella misura del 70% della tariffa vigente nei seguenti casi:
 - a) nucleo familiare con portatore di handicap grave individuato e certificato dalle competenti autorità sanitarie locali ai sensi della L.104/92 con reddito ISEE non superiore ad € 25.000,00
 - b) nucleo familiare con presenza di soggetti di cui alla L.508/88 (invalidi civili, ciechi e sordomuti) con reddito ISEE non superiore ad € 25.000,00
 - c) nucleo familiare con invalido civile al 100% con reddito ISEE non superiore ad € 25.000,00
 - d) nucleo familiare composto esclusivamente da persone residenti che abbiano compiuto 65 anni di età, entro i primi 6 mesi dell'anno di riferimento, con reddito ISEE non superiore ad € 15.000,00;
3. Riduzione del 50% della tariffa, nella parte fissa e nella parte variabile, per i nuclei familiari con un valore ISEE non superiore ad € 4.028,00;
4. Riduzione del 25% della tariffa, nella parte fissa e nella parte variabile, per nuclei familiari con un valore ISEE non superiore ad € 10.000,00;
5. Riduzione del 15% della tariffa, nella parte fissa e nella parte variabile, per nuclei familiari con un valore ISEE non superiore ad € 18.000,00;
6. Riduzione nella parte fissa e nella parte variabile nella misura del 90% della tariffa vigente nel caso nucleo familiare con particolare situazione di disagio socio/economico a seguito di segnalazione effettuata dai servizi sociali con dichiarazione motivata.

7. Ai fini della determinazione delle agevolazioni, di cui al presente articolo, nel nucleo familiare non vengono computati i collaboratori domestici, le badanti e simili.
8. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi precedenti l'utente interessato dovrà attestare la sussistenza delle condizioni di fatto mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta su apposito modulo predisposto dal Comune e messo a disposizione gratuitamente, anche in formato digitale, accompagnate da dichiarazione ISEE (se dovuto), relativa ai redditi dell'anno precedente ovvero dell'ISEE attualizzato a situazioni di maggior disagio occorse entro il termine di presentazione delle istanze. Le richieste di agevolazione tariffaria, con l'eccezione di quella di cui al comma 6 che può essere attivata in ogni momento, devono essere accompagnate da dichiarazione ISEE relativa ai redditi dell'anno precedente, ovvero di quello attualizzato, e debbono essere presentate entro il 28 febbraio. Qualora il contribuente non sia in possesso dell'ISEE al momento della scadenza per la presentazione della richiesta di agevolazione può fornirlo anche successivamente purché entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, qualora non proceda entro il termine indicato decade dal beneficio eventualmente concesso e si procede al conguaglio con l'invio dell'ultima rata.
9. Possono essere accettate anche richieste tardive purché presentate tassativamente entro il termine stabilito per il pagamento della prima rata della TARI successiva alla scadenza di cui al comma 8, e solo in caso di capienza dei fondi stanziati ai fini del presente articolo per le utenze domestiche. In tale caso, a seguito di accoglimento dell'istanza, l'ufficio competente provvede ad emettere una nuova bollettazione che tenga conto dell'agevolazione concessa.
10. La Giunta può, nei limiti degli stanziamenti di Bilancio, determinare annualmente agevolazioni ulteriori per le utenze non domestiche per sostenere il tessuto economico locale in caso di:
 - a) eccezionali circostanze di forza maggiore che abbiano causato l'interruzione delle attività produttive, commerciali e di servizi;
 - b) eccezionali di circostanze che pur non avendo obbligatoriamente interrotto l'attività hanno posto le utenze non domestiche interessate nella concreta impossibilità di esercitare la propria attività a causa di vincoli o restrizioni in conseguenza di provvedimenti emanati dalla pubblica autorità;
 - c) situazioni di crisi del ciclo economico che incidano in maniera consistente sui costi di produzione ovvero generino una consistente contrazione del fatturato;
 - d) progetti di iniziativa pubblica per la rigenerazione urbana, o la valorizzazione del tessuto commerciale, di porzioni definite del territorio comunale con particolare riferimento ai Centri Commerciali Naturali;
11. Fermo il rispetto dello stanziamento di bilancio, nei casi di cui alla lettera a) del comma 10 l'agevolazione è determinata in misura proporzionale alla durata del provvedimento ovvero

dell'evento che causa la chiusura delle attività anche fino alla concorrenza con l'importo della tassa; nei casi di cui alle lettere b) e c) l'agevolazione è determinata in misura proporzionale all'incidenza del provvedimento o della situazione di crisi fino ad un massimo del 55% della parte fissa e variabile della tariffa ordinariamente determinata. Nel caso di cui alla lettera d) del precedente comma l'agevolazione è determinata in coerenza con il progetto di iniziativa pubblica anche fino alla concorrenza con l'importo della tassa purché per un arco di tempo non superiore ad un triennio.

12. Le agevolazioni di cui al comma 10 sono applicate d'ufficio dalla struttura organizzativa competente alle categorie, o alle utenze, cui spetta.
13. E' determinata una riduzione della quota fissa e della quota variabile nella misura del 40% per gli esercizi pubblici che provvedono alla dismissione delle slot machines installate nei propri locali. Tale riduzione è riconosciuta nel caso in cui le slot machines oggetto di dismissione risultino presenti ed attive nei locali alla data del 31/12/2015 a condizione che le medesime siano definitivamente dismesse. Tale agevolazione è riconosciuta su istanza di parte da presentare al Comune entro il 28 febbraio e dovrà essere corredata da idonea documentazione dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l'accesso al beneficio ovvero da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con modulo predisposto dal Comune. L'agevolazione è riconosciuta anche per le annualità successive, senza obbligo di rinnovo dell'istanza di parte, a condizione che vi sia il perdurare dei presupposti e delle condizioni richieste per l'accesso al beneficio.
14. E' determinata una riduzione del 5% (per cento) sulla quota fissa e sulla quota variabile per quelle utenze non domestiche che facciano parte da almeno un anno di Associazioni o Consorzi, avente la Sede sul territorio comunale, finalizzate all'internazionalizzazione delle imprese o alla promozione del territorio a condizione che le stesse siano in regola con i contributi consortili o le quote associative per l'anno precedente a quello in cui è richiesta la riduzione. Tale agevolazione è riconosciuta su istanza di parte da presentare al Comune entro il 28 febbraio e dovrà essere corredata da idonea documentazione dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l'accesso al beneficio ovvero da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con modulo predisposto dal Comune.
15. E' determinata una riduzione del 50% sulla quota fissa e la quota variabile per le utenze non domestiche intestate a Associazioni culturali, folcloristiche, ricreative e sportive, sociali e di volontariato che presentino i seguenti requisiti:
 - a) che in ogni caso agiscano senza scopo di lucro;
 - b) che esercitino prevalentemente l'attività associativa ed abbiano sede nel territorio comunale;

- c) che utilizzino gli immobili oggetto della tassazione esclusivamente per l'esercizio delle attività proprie delle associazioni e descritte nello Statuto. Sono escluse da questa riduzione le superfici utilizzate dalle Associazioni per l'attività di somministrazione di cibi e bevande.
- d) Sono escluse inoltre da questa riduzione tutte le Associazioni Politiche.
16. L'agevolazione di cui al comma precedente è riconosciuta su istanza di parte da presentare al Comune entro il 28 febbraio corredata da idonea documentazione nonché da copia dello statuto. La riduzione è riconosciuta anche per le annualità successive, senza obbligo di rinnovo dell'istanza di parte, a condizione che vi sia il perdurare dei presupposti e delle condizioni richieste per l'accesso al beneficio.
17. E' determinata una riduzione della tariffa nella misura del 30% della parte fissa e della parte variabile, per gli utenti che hanno avviato nuova attività di impresa o che trasferiscano la propria attività per la prima volta sul territorio comunale nel rispetto dei seguenti requisiti:
- a) nuova attività di impresa cioè un'attività completamente nuova non derivante da subentro, cessione o affitto di azienda. La riduzione non spetta nei casi di variazione di ragione sociale, o subingresso e per le attività che costituiscono una mera prosecuzione delle attività precedentemente cessate, ancorché svolte da un altro soggetto, ma in sostanziale continuità (es. donazione di azienda padre/figlio, successione d'azienda, operazione di trasformazione, scissione o fusione aziendale, scioglimento di una soc. di persone con prosecuzione dell'attività da parte di un socio);
- b) L'agevolazione spetta anche alle imprese che trasferiscano la propria sede per la prima volta nel territorio comunale;
- c) l'attività nuova o trasferita per la prima volta sul territorio comunale deve essere realizzata in locali inutilizzati e non soggetti alla Tari da almeno un anno;
- d) l'agevolazione si applica altresì alle imprese, già esistenti sul territorio, che ampliano la loro attività, esclusivamente per la parte dell'ampliamento avente le caratteristiche di cui alla precedente lett. c.
18. L'agevolazione di cui al comma 17 si applica alle utenze non domestiche in possesso dei requisiti sopra descritti a partire dal 1° Gennaio 2017, dietro presentazione di apposita richiesta su modulo predisposto dal Comune, ed è valida per l'anno di inizio attività o primo anno di trasferimento nel territorio comunale e per i due anni successivi.
19. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi ordinari della tassa. Le agevolazioni determinate ai sensi del presente articolo sono concesse, con l'eccezione di quella prevista al comma 6, esclusivamente a utenti in posizione regolare rispetto all'adempimento degli obblighi tributari della TARI. Ai limitati fini del presente articolo si considera in posizione regolare il

contribuente che abbia regolarmente denunciato la propria utenza e che abbia regolarmente pagato la tassa per ogni annualità di riferimento ovvero che abbia sottoscritto e perfettamente adempiuto un piano di rateazione della tassa medesima.

ART. 18 RISCOSSIONE

1. La gestione, l'accertamento e la riscossione, sia spontanea che coattiva, della TARI sono gestiti direttamente dall'Ente in osservanza delle convenzioni vigenti.
2. Il versamento della TARI è suddiviso in 4 rate con le seguenti scadenze:
 - 31 maggio, il 25% della tariffa fissa annuale determinata sulla tariffa dell'anno precedente e il 25% della parte variabile determinata secondo quanto disposto nell'allegato 1 e 2 del presente regolamento, dove per le utenze domestiche $V_{indconsud}^i$ e $V_{multconsud}^i$ e per le utenze non domestiche $V_{ndindcons}^i$, $V_{ndindcons}^i$, $V_{ndindcons}^i$ e $V_{kitundmult}^k$ sono quelli relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo con le tariffe dell'anno precedente;
 - 31 agosto, il 25% della tariffa fissa annuale determinata sulla tariffa dell'anno e il 25% della parte variabile determinata secondo quanto disposto nell'allegato 1 e 2 del presente regolamento, dove per le utenze domestiche $V_{indconsud}^i$ e $V_{multconsud}^i$ e per le utenze non domestiche $V_{ndindcons}^i$, $V_{ndindcons}^i$, $V_{ndindcons}^i$ e $V_{kitundmult}^k$ sono quelli relativi ai mesi da gennaio a giugno con le tariffe dell'anno;
 - 30 novembre, il 25% della tariffa fissa annuale determinata sulla tariffa dell'anno e il 25% della parte variabile determinata secondo quanto disposto nell'allegato 1 e 2 del presente regolamento, dove per le utenze domestiche $V_{indconsud}^i$ e $V_{multconsud}^i$ e per le utenze non domestiche $V_{ndindcons}^i$, $V_{ndindcons}^i$, $V_{ndindcons}^i$ e $V_{kitundmult}^k$ sono quelli relativi ai mesi da gennaio a settembre con le tariffe dell'anno
 - 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, la bolletta è determinata a saldo secondo l'allegato 1 e 2 .
3. Il versamento della TARI è effettuato tramite bollettino precompilato "PagoPA" ovvero secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9/07/1997 n.241 mediante mod. F24. Il versamento della TARI per l'anno di riferimento è effettuato sulla base delle rate e delle scadenze di cui al comma precedente. Ai fini della riscossione spontanea della tassa:
 - a) è elaborata una lista di carico dei contribuenti, sulla base del contenuto delle dichiarazioni spontanee e dall'esito degli accertamenti notificati con cui viene liquidato ordinariamente la tassa dovuta, salvi successivi interventi di riliquidazione di singole posizioni a seguito di presentazione di dichiarazioni di variazione o cessazione nel restante corso dell'anno;

- b) sono emessi uno o più avvisi bonari di liquidazione della tassa in modo tale da coprire l'intero periodo solare dell'obbligazione tributaria, nel rispetto delle scadenze di versamento. Nel caso in cui non siano state approvate le tariffe relative all'anno di competenza, la tassa è liquidata sulla base delle tariffe in vigore l'anno precedente, con conseguente conguaglio in caso di approvazione delle tariffe successiva all'invio dell'avviso bonario. Gli avvisi bonari di liquidazione sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite:
- servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria;
 - posta elettronica ordinaria;
 - posta elettronica certificata;
 - deposito su area riservata disponibile presso il sito istituzionale dell'ente.
4. Ai contribuenti non in regola con il pagamento della tassa, è notificato sollecito di pagamento unitamente all'atto di accertamento esecutivo, riconoscendo il termine di 30 giorni al contribuente per pagare senza irrogazione delle sanzioni, con la sola aggiunta delle spese di notificazione dell'atto. Decorso il predetto termine le sanzioni sono automaticamente irrogate.
5. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione delle bollette o all'effettuazione dei rimborsi qualora l'ammontare annuo della tassa risulti inferiore ai 12,00 euro. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.

ART. 19

RATEAZIONE DEI PAGAMENTI

1. Ferme restando le disposizioni in materia di rateazione contenute nel regolamento generale delle entrate ed applicabili agli atti di accertamento e di riscossione, è possibile procedere alla rateazione dei documenti di riscossione ordinaria, che non siano stati liquidati e accertati, nei seguenti casi:
 - a. agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsti, alternativamente, per i settori elettrico, del gas e idrico;
 - b. agli ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri eventualmente definiti da Ato Toscana Costa;
 - c. qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi 2 anni.
2. La rateazione non può essere superiore al periodo di tempo massimo previsto dal Regolamento generale delle entrate per la rateazione degli atti di accertamento e di riscossione.
3. La richiesta di rateazione deve essere presentata entro il termine di pagamento del documento di

riscossione.

4. Le somme dilazionate riferite a documenti di riscossione sono maggiorate degli interessi di dilazione previsti dal Regolamento generale delle entrate.

ART. 20 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. L'Amministrazione Comunale designa il Funzionario Responsabile della tassa a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, compresa la determinazione dell'eventuale rimborso da comunicare al comune e al contribuente, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa.

ART. 21 CONTROLLI

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Funzionario Responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:
 - a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
 - b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 5 comma 4 e dall'art. 7 comma 3 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione.

Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

ART. 22 ACCERTAMENTI

1. Il Funzionario Responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006 e dell'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui ai commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il responsabile della tassa può considerare come superficie assoggettabile alla TARI l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998.
4. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione della tassa devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:
 - del contribuente;
 - dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
 - dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
 - della tariffa applicata e relativa deliberazione.
5. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:
 - l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
 - l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela
 - l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.

6. Qualora il funzionario responsabile della tassa, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.
7. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.

ART. 23 CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 546/1992 e successive modificazioni.

ART. 24 SANZIONI E INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della tassa è emesso, ai sensi dell'art. 16 del Dlgs. n. 472/1997, l'atto di contestazione a carico del contribuente con la relativa applicazione della sanzione di cui all'art. 13 del D, Lgs. 471/1997.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% della tassa non versata, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% della tassa non versata, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta, o infedele risposta al questionario di cui all'art. 21 del presente regolamento entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2,3,4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento della tassa, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Sulle somme dovute per la tassa non versato alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale vigente. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 25 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è svolta in forma associata tramite l'Unione Valdera fino allo scioglimento della stessa ovvero fino al recesso da parte del Comune dall'esercizio della funzione in parola o dall'ente stesso.

ART. 26
RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al soggetto impositore, dalla richiesta di rimborso.
3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone la compensazione ovvero il rimborso d'ufficio.
4. I rimborsi possono essere erogati con le seguenti modalità:
 - a) con conguaglio sul primo documento di riscossione utile;
 - b) con pagamento a mezzo bonifico bancario;
 - c) con compensazione su eventuali somme a debito del contribuente nei confronti dell'Ente.
5. Qualora l'importo compensabile risulti inferiore ad Euro 50,00 il rimborso è erogato con le modalità di cui alle lett. a) e c) del comma precedente, tranne nel caso in cui l'utente non abbia più utenze attive e non risulti a debito nei confronti del Comune.

ART. 27
DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Alla data di entrata in vigore della tassa disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art.1, comma 704, della Legge 27/12/2013 n. 147 è soppressa l'applicazione della TARES. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento della tassa relativo alle annualità pregresse.
2. Per la prima applicazione della tassa si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu - Tares opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della TARI. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.
3. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti la Tassa sui Rifiuti, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205. Resta ferma l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs.446 del 1997.

4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
5. Per il solo anno 2023, la bollettazione delle prime due rate di acconto verrà effettuata secondo la metodologia di tariffazione utilizzata fino all'annualità 2022, mentre la bollettazione dalla terza rata in poi fino al saldo, verrà effettuata sulla base della nuova profilazione tariffaria determinata secondo i criteri contenuti nel presente Regolamento e nell'Allegato 1 al Regolamento.
6. Per il solo anno 2023 le scadenze della bollettazione e quelle per la richiesta di agevolazioni e riduzioni sono determinate dalla delibera di Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe.
7. Ai fini di un graduale passaggio alla tariffa puntuale per il solo anno 2023, in deroga a quanto previsto dagli allegati 1 e 2, è possibile determinare i valori del volume minimo della parte variabile della tariffa in misura differente per categorie per quanto riguarda le utenze non domestiche e per componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche. Agli stessi fini $V_{\text{indconsud}^i}$ e $V_{\text{multconsud}^i}$ per le utenze domestiche sono determinati come somma dei volumi minimi assegnati, per componenti del nucleo familiare, con il volume dei kit consegnati nell'anno 2023 alla singola utenza.
8. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° GENNAIO 2023.

ALLEGATO N. 1

1. Determinazione della quota variabile per le utenze domestiche

La quota variabile per le utenze domestiche è determinata secondo la seguente formula:

$$TV_{dom}^i = TV_{domind}^i + TV_{dommult}^i$$

Dove:

TV_{dom}^i = quota variabile, espressa in euro, della tariffa per l'utenza domestica i-esima

TV_{domind}^i = quota variabile, espressa in euro, della tariffa per l'utenza domestica i-esima relativa alla quota di rifiuto indifferenziato prodotto

$TV_{dommult}^i$ = quota variabile, espressa in euro, della tariffa per l'utenza domestica i-esima relativa alla quota di rifiuto "multimateriale" prodotto.

1.2 Determinazione della quota variabile per le utenze domestiche riferita al rifiuto indifferenziato

$$TV_{domind}^i = QUV_{indud} * \text{Max}\{V_{indconsud}^i; V_{inddomminud}\}$$

Dove:

QUV_{indud} = quota unitaria, espressa in Euro/litro, determinata sulla base del rapporto tra i costi variabili del Pef connessi alla raccolta e smaltimento del rifiuto ad eccezione del rifiuto multimateriale attribuiti alle utenze domestiche e il volume di kit per la raccolta del rifiuto indifferenziato consegnati alle utenze domestiche nell'anno precedente a quello di riferimento.

$V_{indconsud}^i$ = volume complessivo dei *kit* per la raccolta del rifiuto indifferenziato consegnati all'utenza domestica i-esima nell'anno di riferimento della tassa.

$V_{inddomminud}$ = volume minimo, riferito alla frazione indifferenziata, considerato per ciascuna utenza domestica nell'anno di riferimento.

1.3 Determinazione della quota unitaria riferita al rifiuto indifferenziato

$$QUV_{indud} = CV_{indud} / VTOT_{indud}_{ap}$$

CV_{indud} = totale dei costi variabili della raccolta e smaltimento del rifiuto ad eccezione del rifiuto multimateriale attribuiti a tutte le utenze domestiche.

$VTOT_{indud}_{ap}$ = volume complessivo dei *kit* di raccolta per il rifiuto indifferenziato consegnato nell'anno precedente alle utenze domestiche, così determinato:

$$VTOT_{indud_{ap}} = \sum V_{kitindud_{ap}^t} * nt_{ap}$$

Dove:

$V_{kitindud_{ap}^t}$ = il volume di ciascun sacco per la raccolta del rifiuto indifferenziato per la dimensione t-esima consegnato alle utenze domestiche nell'anno precedente.

nt_{ap} = numero di sacchi della dimensione t-esima consegnati alle utenze domestiche nell'anno precedente.

1.4 Determinazione della quota variabile per le utenze domestiche riferita alla frazione “*multimateriale*”

$$TV_{dommult}^i = QUV_{multud} * \text{Max}\{V_{multconsud}^i; V_{multdominud}\}$$

Dove:

QUV_{multud} = quota unitaria, espressa in Euro/litro, determinata sulla base del rapporto tra i costi variabili del Pef connessi alla raccolta e smaltimento del rifiuto multimateriale attribuiti alle utenze domestiche e il volume di kit per la raccolta del rifiuto “*multimateriale*” consegnati alle utenze domestiche nell'anno precedente a quello di riferimento.

$V_{multconsud}^i$ = volume complessivo dei *kit* per la raccolta del rifiuto “*multimateriale*” consegnati all'utenza domestica i-esima nell'anno di riferimento della tassa.

$V_{multdominud}$ = volume minimo, riferito alla frazione “*multimateriale*”, considerato per ciascuna utenza domestica nell'anno di riferimento.

1.5 Determinazione della quota unitaria riferita al rifiuto “*multimateriale*”

$$QUV_{multud} = CV_{multud} / VTOT_{multap}$$

CV_{multud} = totale dei costi variabili della raccolta e smaltimento del rifiuto multimateriale attribuiti a tutte le utenze domestiche.

$VTOT_{multap}$ = volume complessivo dei *kit* di raccolta per il rifiuto “*multimateriale*”, così determinato:

$$VTOT_{multap} = \sum V_{kitmultud}^t * nt_{ap}$$

Dove:

$V_{\text{kitmultud}t}$ = volume di ciascun sacco per la raccolta del rifiuto “*multimateriale*” per la dimensione t-esima.

nt_{ap} = numero di sacchi per la raccolta del rifiuto “*multimateriale*” della dimensione t-esima consegnati alle utenze domestiche nell’anno precedente.

- 1.6 Per le utenze che non hanno ritirato alcun “*kit rifiuto*” *iniziale* o non ne ritirano altri nell’arco di un biennio dall’ultimo ritiro la parte variabile della tariffa è determinata dal volume medio pro-capite dell’anno n-1, calcolato dividendo il volume totale consegnato nell’anno n-1 per il totale dei componenti di tutti i nuclei familiari iscritti alla tassa sui rifiuti, moltiplicato per l’effettivo numero dei componenti del nucleo familiare. Per l’anno 2023 il volume medio è quello relativo all’anno di riferimento.

ALLEGATO N. 2

2. Determinazione della quota variabile per le utenze non domestiche

La quota variabile per le utenze non domestiche è determinata secondo la seguente formula:

$$TV_{ndom}^i = TV_{ndomind}^i + TV_{ndommult}^i$$

Dove:

TV_{ndom}^i = quota variabile, espressa in euro, della tariffa per l'utenza non domestica i-esima

$TV_{ndomind}^i$ = quota variabile, espressa in euro, della tariffa per l'utenza non domestica i-esima relativa alla quota di rifiuto indifferenziato prodotto

$TV_{ndommult}^i$ = quota variabile, espressa in euro, della tariffa per l'utenza non domestica i-esima relativa alla quota di rifiuto “*multimateriale*” prodotto.

2.1 Determinazione della quota variabile per le utenze non domestiche riferita al rifiuto indifferenziato

2.1.1 Determinazione della quota variabile per utenze non domestiche per la parte riferita a *kit* di raccolta

domiciliare

$$TV_{ndomind}^i = QUV_{indund} * \text{Max} \{ V_{ndindcons}^i; V_{indndmin} \}$$

Dove:

QUV_{indund} = quota unitaria, espressa in Euro/litro, determinata sulla base del rapporto tra i costi variabili del Pef connessi alla raccolta e smaltimento del rifiuto ad eccezione del rifiuto multimateriale attribuiti alle utenze non domestiche e il volume dei kit per la raccolta del rifiuto indifferenziato consegnati alle utenze non domestiche nell'anno precedente a quello di riferimento.

$V_{ndindcons}^i$ = volume complessivo dei *kit* per la raccolta del rifiuto indifferenziato consegnati all'utenza non domestica i-esima nell'anno di riferimento della tassa.

$V_{indndmin}$ = volume minimo, riferito alla frazione indifferenziata, considerato per ciascuna utenza non domestica nell'anno di riferimento.

2.1.2 Determinazione della quota variabile per utenze non domestiche per la parte riferita ai cassonetti per la raccolta dei rifiuti

$$TV_{ndomind}^i = QUV_{indund} * \sum (\text{Max} \{ V_{kitundind}^k * nk; V_{kitundindmin}^k \} * n_{ritind}^k)$$

Dove:

QUV_{indnd} = quota unitaria, espressa in Euro/litro, determinata sulla base del rapporto tra i costi variabili del Pef connessi alla raccolta e smaltimento del rifiuto ad eccezione del rifiuto multimateriale attribuiti alle utenze non domestiche e il volume dei kit per la raccolta del rifiuto indifferenziato consegnati alle utenze non domestiche nell'anno precedente a quello di riferimento.

$V_{kitundind}^k$ = volume dei cassonetti di raccolta del rifiuto indifferenziato consegnati alle utenze non domestiche della dimensione k-esima.

nk = numero di cassonetti di raccolta consegnati alle utenze non domestiche per la dimensione k-esima.

$V_{kitundindmin}^k$ = volume minimo del cassonetto indifferenziato di dimensione k-esima in uso

n_{ritind}^k = numero di ritiri di rifiuto indifferenziato considerato per le utenze non domestiche dato dal seguente prodotto:

$$n_{ritind}^k = n_{ritindsta}^k * (n_{ggassegnind}^k / nggAnno)$$

Dove:

$n_{ritindsta}^k$ = numero di ritiri *standard* all'anno della frazione indifferenziata individuati dal regolamento.

$n_{ggassegnind}^k$ = numero di giorni dell'anno d'imposta in cui il cassonetto k è assegnato all'utenza, nel periodo in cui l'utenza non domestica è attiva.

$nggAnno$ = numero di giorni dell'anno d'imposta (365 o 366)

2.2 Determinazione della quota variabile per le utenze non domestiche riferita al rifiuto "multimateriale"

2.2.1 Determinazione della quota variabile per utenze non domestiche per la parte riferita a *kit* di raccolta domiciliare

$$TV_{ndommult}^i = QUV_{multund} * \text{Max} \{ V_{ndmultcons}^i; V_{multndmin} \}$$

Dove:

$QUV_{multund}$ = quota unitaria, espressa in Euro/litro, determinata sulla base del rapporto tra i costi variabili del Pef connessi alla raccolta del rifiuto multimateriale attribuiti alle utenze non domestiche e il volume dei kit per la raccolta del rifiuto “*multimateriale*” consegnati alle utenze non domestiche nell’anno precedente a quello di riferimento.

$V_{ndmultcons}^i$ = volume complessivo dei *kit* per la raccolta del rifiuto “*multimateriale*” consegnati all’utenza non domestica *i*-esima nell’anno di riferimento della tassa.

$V_{multndmin}$ = volume minimo, riferito alla frazione “*multimateriale*”, considerato per ciascuna utenza non domestica nell’anno di riferimento.

2.2.2 Determinazione della quota variabile per utenze non domestiche per la parte riferita ai cassonetti per la raccolta dei rifiuti

$$TV_{ndommult}^i = QUV_{multund} * \sum (\text{Max} \{ V_{kitundmult}^k * nk; V_{kitundmultmin}^k \} * n_{ritmult}^k)$$

Dove:

$QUV_{multund}$ = quota unitaria, espressa in Euro/litro, determinata sulla base del rapporto tra i costi variabili del Pef connessi alla raccolta del rifiuto multimateriale attribuiti alle utenze non domestiche e il volume dei kit per la raccolta del rifiuto “*multimateriale*” consegnati alle utenze non domestiche nell’anno precedente a quello di riferimento.

$V_{kitundmult}^k$ = volume dei cassonetti di raccolta del rifiuto “*multimateriale*” consegnati alle utenze non domestiche della dimensione *k*-esima.

nk = numero di cassonetti di raccolta del rifiuto “*multimateriale*” consegnati alle utenze non domestiche per la dimensione *k*-esima.

$V_{kitundmultmin}^k$ = volume minimo del cassonetto multimateriale di dimensione *k*-esima in uso

$n_{ritmult}^k$ = numero di ritiri di rifiuto “*multimateriale*” considerato per le utenze non domestiche dato dal seguente prodotto:

$$n_{ritmult}^k = n_{ritmultsta}^k * (n_{ggassegnmult}^k / nggAnno)$$

Dove:

$n_{ritmultsta}^k$ = numero di ritiri *standard* della frazione multimateriale individuati dal regolamento.

$n_{ggassegnmult}^k$ = numero di giorni dell’anno d’imposta in cui il cassonetto *k* è assegnato all’utenza, nel periodo in cui l’utenza non domestica è attiva.

$nggAnno$ = numero di giorni dell’anno d’imposta (365 o 366)

2.3 Determinazione della quota unitaria riferita al rifiuto indifferenziato

$$QUV_{\text{indund}} = CV_{\text{indund}}/VTOT_{\text{indund}}_{\text{ap}}$$

CV_{indund} = totale dei costi variabili della raccolta e smaltimento del rifiuto ad eccezione del rifiuto multimateriale attribuiti a tutte le utenze non domestiche.

$VTOT_{\text{indund}}_{\text{ap}}$ = volume complessivo dei *kit* di raccolta per il rifiuto indifferenziato messo a disposizione delle utenze non domestiche, così determinato:

$$VTOT_{\text{indund}}_{\text{ap}} = \sum V_{\text{kitindund}}_{\text{t}_{\text{ap}}} * nt_{\text{ap}} + \sum V_{\text{kitundindund}}_{\text{k}_{\text{ap}}} * nk_{\text{ap}} * n_{\text{ritindund}}_{\text{k}_{\text{ap}}}$$

Dove:

$V_{\text{kitindund}}_{\text{t}_{\text{ap}}}$ = il volume di ciascun sacco per la raccolta del rifiuto indifferenziato per la dimensione t-esima riferito all'anno precedente.

nt_{ap} = numero di sacchi della dimensione t-esima consegnati alle utenze non domestiche nell'anno precedente.

$V_{\text{kitundindund}}_{\text{t}_{\text{ap}}}$ = volume dei cassonetti di raccolta consegnati alle utenze non domestiche della dimensione k-esima riferito all'anno precedente.

nk_{ap} = numero di cassonetti di raccolta consegnati alle utenze non domestiche per la dimensione k-esima riferito all'anno precedente.

$n_{\text{ritindund}}_{\text{k}_{\text{ap}}}$ = numero di ritiri di rifiuto indifferenziato considerato per le utenze non domestiche dato dal seguente prodotto:

$$n_{\text{ritindund}}_{\text{k}_{\text{ap}}} = n_{\text{ritindstaund}}_{\text{k}_{\text{ap}}} * (n_{\text{ggassegn}}_{\text{k}_{\text{ap}}}/\text{nggAnno})$$

Dove:

$n_{\text{ritindstaund}}_{\text{k}_{\text{ap}}}$ = numero di ritiri *standard* individuati dal regolamento per le utenze non domestiche, riferiti all'anno precedente.

$n_{\text{ggassegn}}_{\text{k}_{\text{ap}}}$ = numero di giorni dell'anno precedente in cui il cassonetto k è assegnato all'utenza, nel periodo in cui l'utenza non domestica è stata attiva nell'anno precedente.

nggAnno = numero di giorni dell'anno d'imposta (365 o 366)

2.4 Determinazione della quota unitaria riferita al rifiuto “*multimateriale*”

$$QUV_{\text{multund}} = CV_{\text{multund}}/VTOT_{\text{multund}}_{\text{ap}}$$

CV_{multund} = totale dei costi variabili della raccolta e smaltimento del rifiuto multimateriale attribuiti a tutte le utenze non domestiche.

$VTOT_{\text{multund}_{\text{ap}}}$ = volume complessivo dei *kit* di raccolta per il rifiuto “*multimateriale*” messo a disposizione delle utenze non domestiche, così determinato:

$$VTOT_{\text{multund}_{\text{ap}}} = \sum V_{\text{kit}_{\text{multund}_{\text{ap}}}} * nt_{\text{ap}} + \sum V_{\text{kit}_{\text{und}_{\text{multund}_{\text{ap}}}}} * nk_{\text{ap}} * n_{\text{rit}_{\text{multund}_{\text{ap}}}}$$

Dove:

$V_{\text{kit}_{\text{multund}_{\text{ap}}}}$ = il volume di ciascun sacco per la raccolta del rifiuto “*multimateriale*” per la dimensione t-esima nell’anno precedente.

nt_{ap} = numero di sacchi della dimensione t-esima consegnati alle utenze non domestiche, consegnati nell’anno precedente.

$V_{\text{kit}_{\text{und}_{\text{multund}_{\text{ap}}}}}$ = volume dei cassonetti di raccolta del rifiuto “*multimateriale*” consegnati alle utenze non domestiche della dimensione k-esima relativi all’anno precedente.

nk_{ap} = numero di cassonetti di raccolta del rifiuto “*multimateriale*” consegnati alle utenze non domestiche per la dimensione k-esima relativi all’anno precedente.

$n_{\text{rit}_{\text{multund}_{\text{ap}}}}$ = numero di ritiri di rifiuto “*multimateriale*” considerato per le utenze non domestiche dato dal seguente prodotto:

$$n_{\text{rit}_{\text{multund}_{\text{ap}}}} = n_{\text{rit}_{\text{mult}_{\text{staund}_{\text{ap}}}}} * (n_{\text{ggassegn}_{\text{ap}}} / \text{nggAnno})$$

Dove:

$n_{\text{rit}_{\text{mult}_{\text{staund}_{\text{ap}}}}}$ = numero di ritiri *standard* del rifiuto “*multimateriale*” individuati dal regolamento per le utenze non domestiche per l’anno precedente.

$n_{\text{ggassegn}_{\text{ap}}}$ = numero di giorni dell’anno precedente in cui il cassonetto k è assegnato all’utenza, nel periodo in cui l’utenza non domestica è stata attiva nell’anno precedente.

nggAnno = numero di giorni dell’anno d’imposta (365 o 366)

2.5 Per le utenze non domestiche che non hanno ritirato alcun “*kit rifiuto*” *iniziale*, o solo di una delle due tipologie di rifiuto, o non ne ritirano altri nell’arco di un biennio dall’ultimo ritiro o non hanno richiesto la fornitura di cassonetti per la raccolta, la parte variabile della tariffa è determinata dal volume medio attribuito alla categoria di appartenenza nell’anno n-1. Per quella categoria di utenze per le quali non esistono utenze attive al momento dell’approvazione delle tariffe, o per le quali non è altrimenti determinabile, il volume medio coincide con il volume minimo. Per l’anno 2023 il volume medio è

quello relativo all'anno di riferimento, con l'eccezione delle utenze non domestiche che utilizzano il cosiddetto "*kit rifiuto*" per le quali il volume medio è determinato in almeno 120 litri.